



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al comma 9-bis dispone l'attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo;

Visto il Regolamento Generale della Banca d'Italia, nel quale sono individuate le Aree funzionali nelle quali sono, di norma, inquadrati le Unità organizzative della Banca;

Visto il proprio “Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” adottato con provvedimento del 22 giugno 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 2 luglio 2010;

Visto il proprio “Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”, adottato con provvedimento del 25 giugno 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 2008;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione dei soggetti a cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi rientranti nelle materie di competenza della Banca d'Italia;

adotta il seguente provvedimento

I poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativi alla conclusione dei procedimenti della Banca d'Italia in caso di inerzia delle Strutture competenti, sono attribuiti:

- per i procedimenti delle Unità dell'Amministrazione centrale, al Funzionario generale preposto all'Area funzionale in cui, in base all'[organigramma](#) pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia, è inquadrata la Struttura inadempiente. Per le Strutture non inquadrati in un'Area funzionale, il potere sostitutivo è attribuito al Funzionario generale preposto all'Area risorse umane e comunicazione;
- per i procedimenti delle Filiali, al Funzionario generale preposto all'Area funzionale alla quale è riferibile la materia oggetto del procedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia, unitamente a un prospetto riepilogativo dei Funzionari generali competenti a esercitare il potere sostitutivo e dei relativi ambiti di attribuzione.

Roma, 5 marzo 2013

Il Direttore Generale

FABRIZIO SACCOMANNI